

e siccome l'ora è già avanzata, crederei che la Camera farebbe cosa opportuna incaricando la Commissione di presentare domani una redazione che spieghi il vero senso dell'articolo 4° del progetto di legge senza riferirsi per ciò alla legge del 16 luglio 1851.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta fatta dal deputato Demarchi d'incaricare la Commissione di una nuova redazione di quest'articolo.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge per la ritenuta e tassa sugli stipendi, sulle pensioni ed assegnamenti;
Relazione di petizioni.

TORNATA DEL 17 APRILE 1852.

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Presentazione fatta dal ministro dell'interno d'un progetto di legge per autorizzare la divisione di Cuneo a contrarre un prestito di lire 556,000 — Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per una ritenuta e tassa sugli stipendi degli impiegati civili — Articolo 4 — Relazione intorno ad esso della Commissione — Approvazione del medesimo — Proposta della Commissione per la soppressione dell'articolo 5 — Proposta del deputato Quaglia e sua reiezione — Approvazione della proposta della Commissione — Aggiunta proposta dal deputato Lione — Osservazioni del ministro delle finanze — Rinunzia fatta dal suddetto deputato della sua proposta — Relazione sul progetto di legge per la strada ferrata da Savigliano a Cuneo — Proposta fatta dal deputato Mantelli relativa alle notizie sulla salute del presidente Pinelli — Volazione e approvazione della legge per la ritenuta e tassa sugli stipendii e pensioni degli impiegati — Relazione sul progetto di legge per una leva di cento marinai — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

4500. I caffettieri e liquoristi della città di Vigevano presentano una petizione conforme a quella portante il numero 4495, avente per oggetto d'ottenere modificato il progetto di legge pel riordinamento dei diritti di gabella.

4501. Navetti Paolo rassegna alla Camera alcuni suoi riflessi ed alcune proposte sul progetto di legge per la leva militare.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):

Agnès — Angius — Antonini — Arconati — Barbavara — Barbier — Bastian — Bellono — Berghini — Bersani — Bertolini — Biancheri — Blonay — Bon-Compagni — Botta — Brofferio — Buraggi — Cagnardi — Cambieri — Capellina — Costa — Cavalli — Chapperon — Chenal — Chiò — Correnti — Corsi — Cossato — D'Aviernoz — D'Azeglio — Decastro — Deforesta — Del-Carretto — Demartinel — Depretis — Despina — Falqui-Pes — Farina Maurizio — Galvagno — Gandolfi — Garda — Garibaldi — Gastinelli — Gerbino Felice — Ghigliani — Giannone — Jacquemoud — Justin —

La Marmora — Malan — Mameli — Martini — Mellana — Menabrea — Oliveri — Paleocapa — Parent — Pernigotti — Pescatore — Petitti — Ponza di San Martino — Radice — Ravina — Ricci Giuseppe — Ricotti — Rulfi — Santa Croce — Sappa — Sauli Damiano — Scappini — Serpi — Simoëtta — Sineo — Spanu — Spinola — Stallo — Tuveri — Valerio Gioachino.

La Camera essendo ora in numero, metto ai voti il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI CUNEO A CONTRARRE UN IMPRESTITO.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola.

PERNATI, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per autorizzare la divisione amministrativa di Cuneo a contrarre un mutuo di lire 550,000. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 590.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

ATTI DIVERSI.

ZIRIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZIRIO. Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione del sindaco della città di San Remo, il quale a nome di quel municipio, esponendo come ingenti siano le spese di riparazione e miglioramento del suo porto, chiede che gli venga accordato un competente sussidio sui fondi del pubblico erario per condurre a termine gli intrapresi lavori.

Faccio quindi istanza che questa petizione sia rinviata alla Commissione che ora si sta occupando del progetto di legge pel credito straordinario sui bilanci passivi 1852 della marina e dei lavori pubblici, perchè venga presa nella debita considerazione.

(La Camera assente.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA RITENENZA E TASSA SUGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la ritenuta sullo stipendio degli impiegati.

La Camera nella tornata di ieri approvò i primi tre articoli, e rinviò in seguito il progetto alla Commissione perchè lo esaminasse di nuovo, e vedesse se fosse il caso di modificare l'articolo 4.

La parola è al signor relatore.

BUFFA, relatore. La Commissione, dopo avere esaminato quale dei due sistemi si dovesse approvare, o quello della legge 16 luglio 1851, al quale si riferiva l'articolo formulato dal Ministero, o quello di una tassa uniforme, credette più conveniente, per eliminare ogni questione, di accettare la tassa conforme alla citata legge 16 luglio 1851, rendendo soltanto più chiaro il testo dell'articolo 4°.

Lo formolò adunque nel seguente modo:

« Dalla sovradetta epoca 1° aprile 1852 le pensioni di riposo a carico del bilancio dello Stato andranno soggette dalle lire 500 alle 1000 ad una tassa di lire 10, dalle lire 1001 ed oltre ad una tassa del 2 1/2 per cento. »

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, metto ai voti questo articolo così formulato.

(La Camera approva.)

« Art. 5. La tassa sulle pensioni di cui all'articolo 4° cesserà due anni dopo l'attuazione della presente legge. »

A quest'articolo il deputato Quaglia propone sostituirsi la seguente redazione:

« La sopratassa imposta dall'articolo 1° cesserà di essere in vigore al 1° aprile 1856, e la tassa sulle pensioni di cui all'articolo 4° cesserà al 1° aprile 1854. »

Il deputato Quaglia ha parola per isviluppare la sua proposta.

QUAGLIA. L'articolo 4° dichiara che la tassa comprende due parti, una detta la ritenenza, l'altra la sopratassa; la ritenenza è fissa e corrisponde, per così dire, ad una parte delle pensioni di riposo che sarà accordata agli impiegati; l'altra è veramente un'imposta che la legge stessa dichiara temporaria.

La mia proposta non ha altro scopo che di definire quale sia questa qualità temporaria, e prendendo la norma che si è stabilita nelle leggi precedenti d'imposta ho fissato la durata

di questa sopratassa a quattro anni; così, per esempio, la legge sulle successioni cesserà di aver vigore il 1° gennaio 1855, di maniera che la redazione che io propongo non sarebbe che una spiegazione dell'articolo 5 della parola *temporaria*; del resto è conforme all'articolo 4.

BUFFA, relatore. Considerando come temporarie entrambe le tasse, così quella sugli stipendi, come quella sulle pensioni, e per altra parte, avendo riguardo alle condizioni del nostro erario che non ci permettono di stabilire sin d'ora, se esse avranno a terminare piuttosto nel 1854 che nel 1855, io credo che il meglio sarebbe di togliere affatto l'articolo 5, giacchè, che la tassa sia temporaria è già dichiarato nella legge. Quando l'erario sarà in condizione da poter fare a meno di queste due tasse, il Governo certamente proporrà una legge per abrogarle.

QUAGLIA. Mi pare che la Camera debba essere consentanea a sè stessa; nello stesso modo con cui in quasi tutte le leggi precedenti ha fissato un'epoca nella quale la legge deve cessare, si deve anche fissare il tempo per cui dura la tassa.

Riguardo alla ritenenza, questa deve essere continuata, perchè, come dissi, corrisponde alla pensione. Una legge che impone una tassa deve essere conforme a quanto si è praticato per tutte le altre leggi precedenti, cioè avere un termine; chè se poi al fine del termine prefisso si ravviserà necessario di prolungare questa tassa, sarà sempre in facoltà della legislatura di prorogarla. Osservo poi che coll'abolire totalmente l'articolo 5 ne risulterà l'inconveniente che un'imposta sarà temporaria, qual'è la sopratassa a mente dell'articolo 1°, e quella sulle pensioni non avrebbe che un carattere permanente, ciò che non mi par giusto.

BUFFA, relatore. La tassa sulle pensioni è stata equiparata a quella sulle professioni ed arti liberali, imperocchè fu precisamente desunta dagli articoli 6 e 7 della medesima. Ora in questa legge non essendo stabilito il termine che il deputato Quaglia crede sia stato prefisso per tutte le altre leggi di imposte, pare che per analogia non se ne dovrebbe fissare uno in questo caso.

Il ripeto, quando l'erario si troverà in condizione di poter fare a meno di questa tassa, il Governo sarà sicuramente sollecito di esonerare sì gli impiegati che i pensionati da tale sacrificio verso le finanze.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Quaglia è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti la soppressione dell'articolo 5°, che venne proposta dalla Commissione.

(La Camera approva.)

LIONE. La Camera penserà forse che le parole che io sono per dire stessero meglio nella discussione degli articoli precedentemente votati; tuttavia io credo che anche attualmente possono aver luogo in aggiunta alla medesima.

È mio costume di non prendere la parola per fare osservazioni, se non se allorquando credo ommesse cose utili o necessarie, o non ancora sufficientemente espresse da altri oratori; nè ad altro intento ho ora chiesto la parola.

La Camera ricorda qual fu l'origine di quest'imposta sotto il nome di ritenenza o di sopratassa, che vogliamo imporre agli impiegati; essa data dalla legge sulle professioni ed arti liberali.

La Commissione che esaminava quel progetto e di cui io faceva parte, non credeva di imporre agli impiegati alcuna specie d'imposta, sul riflesso che fosse meglio addivenire ad

una riduzione generale degli stipendi, od in via di bilancio, o mercè di una legge speciale, perchè nella sostanza vedeva che procederebbe la cosa negli stessi termini, e che quindi era miglior espediente di ridurre che di dare, per costringere poi a restituire.

Ciò nullameno in seguito alle discussioni che si avvicendarono nella Camera, prevalse l'opinione di coloro che stimarono sin d'allora di gravare gli stipendi degli impiegati di speciale imposta, considerandone la condizione come quella degli esercenti professioni liberali; ma furono risparmiati gli stipendi dei minori impiegati, limitando l'imposta a quelli superiori alle 3 mila lire ed esimendone inoltre i soggetti a ritenenza.

Il Ministero col presente progetto generalizzò e converse in altre due, sotto il nome di ritenenza e di soprattassa, quella imposta; ma la Camera ben vede che non sono i nomi che fanno le cose; ella s'accorge che v'ha qui una vera imposizione o piuttosto riduzione degli stipendi degli impiegati, mentre si ritiene loro una parte di quanto conseguirono prima.

Si volga come si vuole la cosa, si distingue pure, si mutino i nomi, si avrà sempre *mutato nomine, res eadem*; l'impiegato che riceveva mille, riceverà mille meno qualche cosa: quindi in definitiva si verifica sempre in questa legge una vera imposizione sulla professione degli impiegati, od in altri termini una vera riduzione di stipendio.

Ridotta la cosa a questi termini, risulta evidente che noi facciamo una vera riduzione di stipendio, ed io l'accordo, perchè sono veramente straordinari i bisogni delle finanze; ho votata questa riduzione, perchè penso che mentre si aggravano tutti gli altri cittadini, bisogna che anche gli impiegati diano il buon esempio e soccombano al sacrificio comune contribuendovi in parte.

Lo Stato non trovandosi ora in prospera condizione, non può più dare agli impiegati quell'intero stipendio che dava prima, e lo riduce perciò ritenendone una parte; la sostanza è questa.

Ammessa, dico, questa idea dominante di ridurre alquanto lo stipendio degli impiegati onde fare un risparmio a favore delle finanze, si vede che la base della legge è essenzialmente finanziaria e non di ordinamento amministrativo, nè di giustizia o di sociale convenienza.

Non trattasi quindi di rimediare allo squilibrio, vale a dire alla anomalia, alla sproporzione o disuguaglianza degli stipendi, non di venire ad una loro perequazione, variando le condizioni degli impiegati; egli è questa un'ardua operazione che già più volte espresse la Camera di voler intraprendere a suo tempo, ma con più coscienziosa disamina.

Noi per ora prendendo qual è lo stato degli impiegati coi loro stipendi più o men convenienti, in vista dei nuovi gravami imposti e da imporsi ai cittadini, sotto altra denominazione di ritenenza e di soprattassa, o di qual altra si voglia dare alla riduzione di detti stipendi, la dobbiamo stabilire proporzionale per tutti.

Colui che ha mille, la debbe sopportare per mille, e così di seguito senza distinzione.

Partendo da questa idea fondamentale, intenderei di proporre un articolo addizionale per modificare le disposizioni del presente progetto, e ritenuto l'antico stato di cose, assoggettar tutti egualmente gli impiegati al nuovo aggravio, onde provvedere più ampiamente ai bisogni dell'erario nelle attuali strettezze.

Già conosce la Camera e l'accennò l'onorevole signor ministro delle finanze, l'anormalità di trattamento degli impie-

gati, derivante dall'imperfetto sistema della nostra antica legislazione amministrativa.

Vi sono degli impiegati che ricevono la loro pensione di riposo senza ritenenza di sorta, e ve ne sono degli altri i quali già vi andavan soggetti.

Ora che intendiamo noi di fare con questa legge?

Noi dobbiamo imporre, come dissi, a tutti una ritenenza, senza variazione di sorta fra coloro che già vi erano soggetti, e quelli che non lo erano ancora; ed invece, sotto l'apparenza d'uguaglianza e di giustizia, noi andiamo ad aggravare enormemente alcuni e non affatto gli altri, e forse anche a migliorarne la condizione.

Gli impiegati delle finanze ed alcuni altri erano già soggetti alla ritenenza del 2 1/2 per cento; questi impiegati, la cosa è naturale, erano stati assoggettati alla medesima, perchè sufficientemente pagati per non poterla conseguire ad altra condizione; viceversa, gli altri non andavan soggetti a ritenenza perchè avevano minore stipendio, ed un compenso appunto del minore stipendio era la pensione di riposo che senza ritenuta loro assicurava lo Stato.

Aveva quindi luogo a termini di essa legislazione un certo conguaglio in questo senso che gli impiegati di quegli ordini che erano meno pagati non andavano soggetti alla ritenenza; gli impiegati invece di quegli ordini che erano più pagati, vi andavano soggetti, ossia il compenso che si dava ai meno pagati era la pensione di riposo senza sacrificio; il compenso che si dava a quelli che erano meglio pagati era la pensione di riposo, ma col detto sacrificio.

Non vi ha dunque in linea di giustizia motivo di variare l'antico stato di cose; se si vuole introdurre la nuova imposta, bisogna imporla sugli stipendi quali erano, coi loro pesi.

Le disposizioni che abbiamo votate aggravano assai la condizione di molti impiegati, e nullamente o ben poco, quella degli altri.

Le ritenenze del 2, del 3, del 4 e 5 per cento, oltre la soprattassa indistintamente dell'1 per cento, porteranno una diminuzione di stipendio da 20 a circa 800 lire all'anno; e voi vedete, o signori, che questo non è un piccolo sacrificio: l'impiegato che riceveva intero lo stipendio, ora riceverà 800, 500, 200, 100 lire od altra minor somma, secondo lo stipendio, di meno.

Ammetto ciò nullameno un tal sacrificio pel bisogno dell'erario, ma voglio che a suo maggior beneficio s'imponga egualmente a tutti gli ordini d'impiegati.

Che vale il dire che i già colpiti da ritenenza in forza delle antiche leggi non debbono sopportare un doppio aggravio? Ora che i bisogni dell'erario si sono fatti maggiori, bisogna pure che siano colpiti da maggiori sacrifici; e questi maggiori sacrifici non li sopporterebbero in virtù di questa legge se risparmiassimo gli antichi.

Secondo il progetto, la ritenenza si estende dal 2 al 5 per cento: sino a 2500 lire dessa è del 2 per cento; ora gli impiegati delle finanze ed alcuni altri pagano attualmente il 2 1/2; ci profiteranno dunque, sostituendo la nuova all'antica misura, il 1/2 per cento, onde ne verrà migliorata la condizione.

Nè basta; avendo abolita, come era di ragione, per tutti la finanza che pagavano sotto il nome di *onorifico* e di diritto proporzionale del 4 per cento in occasione di nomina o di promozione, la condizione di detti impiegati ne verrà ancor più vantaggiata.

La dimostrazione mi pare sufficiente; la condizione di codesti impiegati ne verrà migliorata doppiamente, soggiace-

ranno a minor ritenuta che per lo innanzi e saranno esenti dai diritti di onorifico e proporzionale in occasione di nomina o di promozione; la condizione invece di tutti gli altri, risulta, come appare, ben molto aggravata.

Certamente, in critiche circostanze, lo Stato è padrone di diminuire gli stipendi de' suoi impiegati; ma se li diminuisce agli uni, deve diminuirli agli altri, e tanto meno deve commettere l'enorme ingiustizia di migliorare la condizione degli uni ed aggravare quella degli altri.

La conseguenza di tutto questo la Camera la vede: non bisogna mutare l'antico stato degli impiegati; finchè non verremo con nuove leggi a meglio proporzionare gli stipendi dei diversi impiegati, bisogna rassegnarsi alle conseguenze della antica legislazione.

Nell'antica legislazione non vi era una provvidenza generale che tendesse ad uniformare il sistema delle amministrazioni: ogni capo di dicastero provvedeva secondo il suo modo di vedere; uno, per esempio, faceva rialzare gli stipendi, ma faceva ammettere la ritenenza; l'altro invece faceva diminuire gli stipendi e dava pensioni senza la ritenenza.

Questo era uno stato anormale; ma intanto oneri e vantaggi si equilibravano in un senso tollerabile. Questo stato lo dobbiamo accettare finchè non verremo ad una riforma generale.

Riteniamo adunque le cose come erano; stabiliamo la nuova tassa e la ritenenza per gli urgenti bisogni delle finanze, ma estendiamola a tutti gli impiegati senza distinzione di sorta. Non si curi il suono delle parole, ma solo la sostanza.

Ove non si generalizzi l'imposta su tutti gli ordini degli impiegati, ne scapiterà la finanza; io non vorrei esimere quelli che già ne vanno colpiti, vorrei anzi che la nuova imposta cadesse su tutti gli impiegati in proporzione dei loro stipendi.

Proporrei adunque, se fossi ancora in tempo, un'aggiunta la quale, abbenchè estemporanea, mi pare tuttavia così semplice da non incontrare difficoltà o richiedere ulteriore disamina.

Non si tratterebbe che di conservare lo stato antico di cose e di introdurre le disposizioni generali di questa legge, dicendo che riguardo a quegli impiegati, gli stipendi dei quali in forza delle leggi antecedenti andavano di già soggetti a ritenenza, questi impiegati continueranno a pagarla, non ostante l'imposta di questa legge.

Se la Camera mi permette, darò in più brevi termini questa mia proposta:

« Col disposto dei precedenti articoli non sono tolte le ritenenze sugli stipendi degli impiegati che già vi andavano soggetti in virtù di leggi anteriori. »

Così starebbero le cose come erano in antico e verrebbero inoltre applicate la ritenenza e la soprattassa del presente progetto.

CAVOUË, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. L'onorevole Liono dopo aver passato in rivista tutte le fasi della presente legge veniva concludendo che, siccome il pensiero che la informa è quello di procurare nuove risorse alle finanze, non conveniva esonerare una classe degli impiegati mentre si imponeva un gravame a tutti gli altri.

Egli fondava questa sua proposta sull'argomento che non potendosi ora rivedere tutto l'antico ordinamento dei pubblici impiegati, bisognava accettare lo stato attuale delle cose e non introdurre modificazione alcuna.

Egli credeva che nell'antico stato delle cose, quantunque si

incontrasse un'infinità di anomalie, in questo si fosse operato un certo compenso, che cioè per alcuni impiegati si fosse aumentato lo stipendio, e in compenso si fosse loro imposto un onere speciale come quello della ritenenza.

Se le cose fossero tali, certamente il suo argomento avrebbe una gran forza, ed io mal volentieri mi accingerei a combatterlo; ma io credo di poter asserire senza tema di essere contraddetto che l'antico ordine di cose presentava, per ciò che riflette la ritenenza, un'anomalia che non era corretta nè compensata in alcun modo, e dirò di più che tale anomalia era una vera ingiustizia.

Ora se noi non possiamo riformare tutto intero l'ordinamento degli impiegati, dovremo noi quando ci troviamo a fronte di un'anomalia gravissima, di una vera ingiustizia, dovremo noi ristare dal correggere la prima, dal riparare la seconda? No certamente; se non possiamo far tutto il bene possibile, facciamo almeno quello che possiamo senza grave difficoltà.

Ora io dico che lo stato attuale delle cose presenta una vera anomalia, una vera ingiustizia. Difatti, quali sono gli impiegati sottoposti alla ritenenza? Sono gli impiegati delle aziende dipendenti dal Ministero delle finanze; sono gli ufficiali, bassi ufficiali ed impiegati dipendenti dal dicastero della marina.

Ora vedete quale anomalia si verifichi nel seno stesso del Ministero di finanze. Mentre gli impiegati delle aziende, meno pagati, sono sottoposti alla ritenenza, gli impiegati del Ministero, meglio pagati, non vi sono sottoposti. Il ministro, per esempio, non è sottoposto alla ritenenza, mentre l'ultimo ricevitore della dogana è sottoposto a quella del 2 1/2 per cento.

Vede quindi la Camera quale anomalia, quale ingiustizia vi ha se si paragonano gli impiegati del dicastero di finanze con quelli degli altri dicasteri, e non esito a dire che, tenuto conto delle funzioni che essi hanno a disimpegnare, delle fatiche che debbono sopportare, dei frequenti traslocamenti cui vanno soggetti, della capacità, della moralità, delle cognizioni speciali che si richieggono in essi, non vi è dicastero in cui gli stipendi siano relativamente più tenui.

Citerò ancora l'azienda delle gabelle.

Vedete qual è la paga dei ricevitori, dei veditori, degli ispettori e quali sono gli uffici che questi impiegati debbono disimpegnare.

Non vi ha dubbio che se noi mettiamo a confronto le paghe dell'amministrazione finanziaria nostra con quella delle amministrazioni analoghe della Francia e del Belgio tosto riconosceremo che, massime per gli impiegati dell'ordine inferiore, i nostri stipendi sono di gran lunga più tenui.

La necessità d'altronde di fare al più presto scomparire questa strana anomalia era già stata riconosciuta dalla Camera stessa, poichè quando si venne a discutere la legge sulle pensioni, non venne mai in capo a nessuno, neppure all'onorevole preopinante di dire « finchè si sia riordinato il meccanismo degli stipendi, finchè si sia adottata una comune misura per tutti i dicasteri, manteniamo l'antico sistema delle ritenenze, cioè alle nuove ritenenze che vogliamo imporre a tutti gli impiegati onde dar loro diritto alla pensione, aggiungiamo l'antica ritenenza che esisteva prima della riforma della legge sulle pensioni.

Io ripeto dunque che la necessità della riforma di questa anomalia era da tutti riconosciuta.

Vediamo ora, o signori, quale sarebbe il risultato della proposta dell'onorevole deputato Liono.

Il risultato sarebbe che le minori ritenenze sarebbero del

5 1/2 per cento, poichè la legge impone il 3 per cento tanto a titolo di ritenenza, quanto a titolo di tassa, e a questo si dovrebbe aggiungere l'antica ritenenza del 2 1/2 per cento.

Ora io domando se siffatta ritenuta non riuscirebbe assolutamente incomportabile per persone che godono di un tenuissimo stipendio, e se sarebbe razionale lo statuire che gli impiegati delle finanze e delle gabelle soggiaccessero ad un peso sì grave.

Lo stesso si debbe dire, come osservava il ministro degli interni, riguardo agli impiegati delle intendenze che sono sottoposti a ritenenze, perchè per l'addietro dipendevano dal dicastero degli interni.

Il deputato Lione asserisce non essere razionale che mentre vogliamo colpire tante categorie d'impiegati, ad alcune rechiamo un vantaggio.

Io osservo che per ora non procuriamo vantaggio di sorta a tali impiegati; il favore di che godranno sarà solo quello di pagare il 3 per cento invece del 2 1/2. Quando poi cesserà la tassa, allora se la massima stabilita dalla Commissione sarà in vigore, avranno forse un tenue vantaggio.

Però è probabile che le finanze prima che siano giunte a quel grado di prosperità che permetta di togliere la tassa sugli impiegati, la legge sulle pensioni sarà votata, e l'onorevole preopinante non negherà certamente che quando si discuterà la legge ora menzionata, non si vorrà in essa introdurre l'anomalia di due categorie di ritenenze, una per gli impiegati delle finanze e della marina, e l'altra per gli altri dicasteri.

Esso vede adunque che il pericolo di procurare un vantaggio agli impiegati delle finanze, mentre s'impone un sacrificio agli altri, è assolutamente immaginario.

È impossibile, ripeto, che si verifichi il caso che la tassa venga tolta prima che una legge definitiva sulle pensioni sia stata votata dalla Camera.

Io confido poi che la Camera quanto prima vorrà adottare delle norme uniformi per stabilire equabilmente gli stipendi di tutti gli impiegati; questo principio è stato introdotto nel progetto di legge sulla riforma dell'amministrazione centrale che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera, ed ove il Parlamento voglia sanzionarlo, evidentemente si dovrà addiventare all'adozione di norme uniformi per tutti gli impiegati, qualunque sia il dicastero a cui appartengono.

Da ciò vede adunque l'onorevole deputato Lione che quella riforma non è poi tanto lontana e che è in potere del Parlamento di compierla anche in questa Sessione.

Io pertanto non credo che l'inconveniente cui accennava il professore Lione possa succedere, mentre trovo per altra parte che sarebbe una vera ingiustizia il volere colpire così gravemente degli impiegati che sono già stati colpiti, non dirò ingiustamente, ma in una maniera anomala per tanti anni. Non posso pertanto acconsentire all'adozione dell'articolo addizionale proposto dall'onorevole professore Lione.

Conchiuderò finalmente coll'osservare che se quest'anomalia si riscontra nell'antico sistema, ciò si spiega facilmente col dire che noi abbiamo avuto la buona sorte di vedere il dicastero delle finanze sempre retto da persone che erano molto tenere del pubblico denaro, e che praticavano per tutto ciò che rifletteva il proprio dicastero molto severamente le regole dell'economia, mentre il loro esempio non fu sempre seguito dai reggitori degli altri dicasteri, cosicchè questi compensi a cui accennava l'onorevole deputato Lione per ciò che riflette il dicastero delle finanze, posso assicurare la Camera che non esistono, e che quindi sarebbe veramente ingiusto ad un antico aggravio l'aggiungerne indebitamente un nuovo.

BUFFA, relatore. Propongo la questione pregiudiziale.

LIONE. Chiedo di parlare, perchè ritiro quest'articolo e voglio esporne i motivi.

BUFFA, relatore. Si è già votato.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Il deputato Lione ritira la sua proposta.

LIONE. Voglio essere coscienzioso e mi permetterò di dire due parole per esprimere il motivo per cui ritiro la mia proposta.

Io non credo veramente che gli impiegati delle finanze in confronto degli altri si trovassero in condizione diversa: s'io ne fo il paragone colla magistratura e specialmente coi giudici di mandamento, se ne fo il paragone col corpo insegnante, se lo paragano anche con gran parte degli stessi ufficiali militari, vedo che gli impiegati delle finanze non sono niente affatto trattati in un modo più duro, più rigoroso; forse la loro condizione è migliore. Ma ciò non fa nulla; veramente siamo in tale stato di legislazione che è quasi impossibile di portare una modificazione utile in un senso, senza che ne risultino inconvenienti nell'altro.

Trattandosi qui di una legge la quale riesce a beneficio delle finanze, io non intendo di contrastarla. Per conseguenza rinuncio alla mia proposta, vi rinuncio anche perchè voglio essere coscienzioso e credo che è un poco tardi, poichè si è già votata qualche massima che è contraria alle mie idee; io intesi solo di fare queste osservazioni perchè si prendessero in quella considerazione che meritano, e perchè i signori ministri nel presentare le leggi volessero bene badare ai rapporti che debbono esistere in un sistema generale di legislazione, per non formare una legislazione anomala; se così si facesse, la Camera potrebbe più speditamente votare le leggi, non si troverebbe a fronte di continui inconvenienti ed imbrogli, vale a dire che dando delle disposizioni utili in un senso, non ne risultino degli inconvenienti in un altro.

Faccio poi anche queste osservazioni onde eccitare il signor ministro a volere, siccome in altri rami, eziandio in questo, più tostamente che sarà possibile, riformando l'edificio sottrarci dal giogo di quell'anomala legislazione anteriore.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA STRADA FERRATA DA SAVIGLIANO A CUNEO.

PRESIDENTE. Il deputato Del Carretto ha la parola.

DEL CARRETTO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge per la strada ferrata da Savigliano a Cuneo.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita (Vedi vol. *Documenti*, pag. 579).

MOZIONE RELATIVA ALLE NOTIZIE DELLA SALUTE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA.

MANTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANTELLI. Abbiamo disgraziatamente il nostro presidente in istato di gravissima malattia: tutti i membri della Camera credo siano ansiosi di averne precise notizie; proporrei adunque che l'ufficio della presidenza volesse incarcarsi di prendere informazioni esatte del di lui stato di salute e si facesse pubblicare un bollettino, finchè dura la gravità

della malattia, acciocchè ciascuno possa averne notizie sicure, e la Camera non sia nell'incertezza in cui pur troppo si trova sullo stato infelice del nostro presidente.

PRESIDENTE. Ho l'onore di far noto alla Camera che l'ufficio della presidenza non mancò finora ogni giorno di far prendere informazioni dello stato di salute del signor presidente. Da alcuni giorni a questa parte la malattia si è fatta alquanto più grave, però questa mattina vi era qualche miglioramento.

Relativamente poi all'idea manifestata dal deputato Mantelli, consulterò la Camera se intenda adottare la sua proposta. *Voci.* Sì! sì!

Altre voci. No! no!

DEMARCHI. Basterà che il bollettino si affigga nell'interno della Camera, senza che sia stampato (*Ségni generali di adesione*).

PRESIDENTE. Sarà affisso alla ringhiera.

VOTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA RITENUTA E TASSA SUGLI STIPENDI E PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

PRESIDENTE. Si passa allo squittinio segreto sul progetto di legge per una ritenuta e tassa sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati civili.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti.....	115
Maggioranza.....	58
Voti favorevoli.....	91
Voti contrari.....	24

(La Camera adotta.)

URGENZA DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE DI CUNEO A CONTRARRE UN IMPRESTITO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni.

CHIARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CHIARLE. L'onorevole signor ministro dell'interno ha presentato testè un progetto di legge per autorizzare la divisione di Cuneo a contrarre un prestito di lire 556,000. Le molte opere pubbliche che si trovano presentemente in corso d'esecuzione in quella divisione, e che sono sospese per deficienza di danaro, richiegono che vi si provveda al più presto possibile.

Io pregherei quindi la Camera a voler dichiarare d'urgenza questo progetto di legge: esso non potrà dar luogo nè negli uffici, nè nella Camera ad una seria discussione, e senza intralciare gli altri lavori parlamentari confido potrà essere discusso e votato in breve tempo.

Prego per conseguenza la Camera a voler accogliere favorevolmente questa mia istanza.

FERNATI, ministro dell'interno. Appoggio l'istanza del signor deputato Chiarle, in quanto che mi consta positivamente che questi lavori sono in corso, e che non vi sono danari per proseguirli; dimodochè, siccome le regole di contabilità non permettono che si facciano mandati provvisori,

è necessario che vi sia un mezzo per procedere legalmente; epperò si è cercato di provvedere con questo prestito per poter far fronte alle spese della divisione.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. In aggiunta a quanto disse il ministro dell'interno, debbo osservare che la divisione di Cuneo si trova nella più triste condizione. Vi sono dei lavori eseguiti, dei crediti constatati, e non vi è alcun mezzo di pagare, perchè il ministro delle finanze nè può, nè vuole permettere che si paghino queste spese della divisione coi danari dello Stato, quantunque essa non abbia fondi, perchè sarebbe cosa contraria alle regole di contabilità, che il Ministero vuol mantenere.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, questo progetto di legge sarà dichiarato d'urgenza.

(È dichiarato d'urgenza.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA LEVA DI CENTO MARINALI.

AVIGDOR, relatore. J'ai l'honneur de présenter à la Chambre le rapport sur le projet de loi relatif à la levée de cent marins pour l'année 1852 (Vedi vol. *Documenti*, pag. 346).

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, come ho di già annunziato, relazione di petizioni.

(Gastaldi Nicolò, maggiore collocato a riposo.)

NOTTA, relatore. Colla petizione 3983 Nicolò Gastaldi, già maggiore nel 13° di linea, si lagna di essere stato ingiustamente collocato a riposo con incompetente pensione di lire 1120, a datare dal primo settembre 1849. Egli dice che allora in poi non avrebbe mai cessato, per ottenere la dovuta riparazione, di regolarsi secondo le norme della disciplina militare, quindi espone come gli sia riescito inutile ogni ricorso al riguardo, motivo per cui ricorse a questa Camera, narrando come per effetto d'intrighi e di malevolenza dei superiori che nomina, non sia stato solamente collocato in riposo con incompetente pensione, ma ben anche privato della dovutagli medaglia; il che, com'egli dice, apparirebbe da una copia di lettera del già colonnello dello stesso reggimento e che il petente afferma essere esatta. A senso suo però ogni sua disgrazia deriverebbe dai predetti intrighi e mal volere, per effetto dei quali, egli soggiunge, il ministro Morocho della Rocca sarebbe stato sorpreso ed ingannato, ed i ministri che succedettero non avrebbero creduto conveniente di rivenire sul già fatto.

La Commissione, considerando che le cose esposte dal petente possono ritenersi di sufficiente peso onde dar luogo a quelle indagini che possano chiarire la realtà dei fatti, e tenuto conto dello stato del petente, vi propone di trasmettere questa petizione al Ministero della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non mi oppongo a che questa petizione venga trasmessa al Ministero della guerra; osservo però che la medesima non solo venne esaminata una volta, ma più di dieci volte. Come la Camera ben sa, il Ministero ha il potere di mettere in riposo gli ufficiali

che sono a sua disposizione; quest'ufficiale petente venne posto in ritiro da un ministro che mi aveva preceduto, ed ora io non saprei in qual modo risarcire questo ufficiale.

Del resto, in quanto alla sua condotta anteriore e ai suoi meriti personali, posso accertare che sono stati maturatamente ponderati ed esaminati, dimodochè non credo poter rinvenire sovra di ciò.

Avverto poi anche la Camera, riguardo alla medesima, che la sua domanda è stata più volte esaminata, e che non si è creduto doverne far caso.

MANTELLI. Pare che due sono i richiami del petente: coll'uno cioè si lagna di essere stato posto in ritiro, coll'altro di non aver potuto ottenere la medaglia.

Quanto al primo, sta in fatto che il potere esecutivo ha diritto di porre un ufficiale in ritiro semprechè concorrano le condizioni richieste dai regolamenti. Se il petente non ha espresso che siano stati violati i regolamenti a suo riguardo, io non credo che sia il caso d'invviare la petizione al Ministero per questa parte, perchè il Ministero era in diritto di provvedere.

Lo stesso dico della medaglia, la distribuzione della quale si è fatta, se non isbaglio, giusta il preavviso di una Commissione; se il petente non ha titoli da produrre che non siano stati presentati a quella Commissione, non è il caso di trasmettere anche per questa parte la petizione al Ministero, perchè egli ha già provveduto.

Se dunque non vi sono in questa petizione fatti dai quali risulti essersi violati i regolamenti, chiedo che su di essa si passi all'ordine del giorno.

NOTTA, relatore. Farò soltanto presente al deputato Mantelli che le lagnanze mosse dal petente sono non due, ma tre: una cioè che sarebbe stato posto in ritiro; l'altra che non gli avrebbero corrisposto la pensione a lui competente; e la terza poi che gli avrebbero negata la medaglia che gli era, secondo lui, dovuta, e cerca provarlo con una lettera del colonnello del reggimento cui apparteneva, e che unisce alla supplica. Le conclusioni della Commissione sono soltanto pel rinvio al Ministero acciò veda, previe le opportune indagini, se sia il caso di provvedere. La Commissione non poteva col mezzo dei titoli, lettere ed altri documenti che il petente ha uniti, giudicare se era il caso di passare all'ordine del giorno; poteva soltanto proporre il rinvio al Ministero perchè il medesimo praticasse quelle indagini che credeva essere nell'interesse della giustizia e del servizio della milizia.

Del resto la Commissione non insiste, tuttavolta che la Camera non creda sia il caso di provvedere.

LA MARMORA, ministro della guerra. Debbo dare una spiegazione.

Per la pensione egli vorrebbe avere quella portata dalla nuova legge; ora la nuova legge stabilisce bensì che sia applicata anche a coloro che furono per causa della guerra messi in ritiro, ma questo non era il caso del maggiore in questione.

Io dunque ripeto che tutte le petizioni ripetutamente presentate dal medesimo sono state viste ed esaminate molte volte, dimodochè non è il caso di ritornare ad esaminarle.

Se però la Camera crede ancora che si abbia a rivedere questa petizione, lo farò, ma io dichiaro fin d'ora che l'esito non può essere favorevole.

MANTELLI. Anche a riguardo della terza domanda indicata dall'onorevole relatore vi sono delle norme; se il petente crede che sia giusta la sua domanda, egli può convenire il Governo in giudizio; il Governo ha liquidata una pensione, esso persisterà sempre nella sua liquidazione, e non è perciò

il caso di rinviare al Ministero questa petizione; perciò persisto nel proposto ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Mantelli.

(È approvato.)

NOTTA, relatore. Colla petizione 3984 Vicarini Antonio, già sergente nella seconda compagnia bersaglieri, ora soldato nell'ottavo reggimento fanteria, esporrebbe come per la combinazione di alcune sgraziate circostanze fosse egli erroneamente creduto colpevole di un reato nel tempo della campagna di Genova, e difatti sarebbe stato messo alla sala di disciplina e poscia definitivamente dimesso dal grado di sergente.

Implora che gli sia concesso un giudizio regolare, prega di essere rimandato davanti ad un formale Consiglio di guerra per provare con testimonii, che si riserva di citare, di non essere mai, nei deplorabili giorni dell'assedio suddetto, resosi colpevole d'un atto indegno di un soldato italiano.

Benchè possa l'apparente colpevolezza del ricorrente, se non totalmente, almeno in parte essere esclusa dalla prova dei fatti a sua difesa addotti, e benchè per altra parte si possa ravvisare non contrario alla disciplina militare il tenore dell'istanza del medesimo, la Commissione tuttavia, sul riflesso che dalla petizione non apparirebbe che il ricorrente abbia già esaurita la via ai militari prescritta per ottenere riparati i gravami che pretende a lui inferti, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Maria Rapetti, residente a Santo Stefano d'Aveto, moglie di Giovanni Stefano Biggio, soldato nel secondo reggimento granatieri, esporrebbe come il di lei marito, appartenente alla classe 1814, sia stato collocato in fine di lista dal Consiglio provinciale di Chiavari, perchè in quell'epoca trovavasi sotto le armi il di lui fratello Giovanni della classe 1812, incorporato nel 15° reggimento di linea; che dietro alle predette disposizioni del Consiglio siasi essa determinata a contrarre matrimonio, e sia poi divenuta madre di cinque figli mantenuti tutti dal prodotto del lavoro del rispettivo marito e padre.

Se non che nel 1827 venne il detto suo marito portato capolista e come tale dichiarato renitente, tolto alla famiglia, ed incorporato nel surriferito reggimento, e tuttociò per occluso equivoco nella deliberazione del Consiglio provinciale di Chiavari.

Per esimere il marito dalle pene minacciate agli renitenti, aver dovuto implorare ed ottenere dalla clemenza reale il perdono di un delitto che mai sarebbe esistito, ed essere oggidì per le avarie ed incontrate spese per sorreggere sè e la famigliola sua, ridotta all'estrema miseria, quasi più non avendo che gli occhi per piangere in conseguenza di quanto sovra; inutili esser sempre stati i ricorsi al Ministero della guerra, ritenersi da questo i proprii di lei documenti giustificanti l'esposto, ma non provvedersi in modo alcuno alla riparazione della denunciata ingiustizia.

La vostra Commissione non può a meno di accoppiare al sentimento di giustizia quello della compassione per la ricorrente, e di opinare che, ove in fatto siano fondate le circostanze dalla medesima esposte, si richiegga una riparazione, e pronta, al denunciato gravame. Vi propone perciò l'invio della presente petizione al signor ministro della guerra.

Debbo aggiungere che a questa petizione sono annessi alcuni documenti, dai quali risulta che Stefano Biggio è nato nel 1812, e che qualora fosse stato chiamato nella leva del 1827, avrebbe realmente avuto luogo l'equivoco che la petente ha accennato; v'è inoltre la fede del parroco, ed un passaporto, che giustificano del pari le lagnanze della vedova.

(La Camera approva le conclusioni della Commissione.)

Colla petizione 3758 Mandrile Giuseppe, dimorante a Villar San Costanzo, dopo d'aver esposto come per essere stato sotto il giorno 30 aprile 1837 insultato gravemente in pubblico da un individuo si fosse provveduto in prima presso il comando di Cuneo, da cui, in vece di sentirsi i da lui presentati testimoni, sarebbe egli stesso stato condannato a sei ore di carcere, e quindi presso il tribunale di Cuneo in via civile per ottenere un'indennità di lire 3000, dal quale sarebbe stata assolta la parte convenuta per la da lei eccitata prescrizione contro la promossa azione d'ingiuria, e dopo infine d'aver interposto appello nanti il magistrato da tale sentenza, quale poi non avrebbe in tempo utile introdotto, richiederebbe d'essere da questa Camera restituito in tempo onde ultimare l'iniziato appello in via civile, o criminale, o conseguire almeno in parte il rimborso delle da lui fatte spese.

La semplice esposizione dell'oggetto di questo ricorso persuadendo come non si possano, nè si debbano dal potere legislativo accogliere le istanze del ricorrente con riparare, od invalidare li seguiti atti giuridici, la Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera adotta.)

(Avvocato Parent — Inserzioni giudiziarie nei giornali della Savoia.)

NOTTA, relatore. Colla petizione 4004 Nicolò Eugenio Parent, avvocato e proprietario del giornale *Le Patriote Savoisien*, dopo di avere esposto come la città di Chambéry sia gravata di un'imposta perchè dal *Courrier des Alpes* si esigerebbero 30 centesimi per ogni linea per l'inserzione di tutti gli annunzi giudiziari prescritti dalla legge civile, peso tanto più oneroso in quanto che verrebbe a gravitare sopra disgraziati debitori sproprivati del loro avere, osserva come avendo inoltrato presso l'intendente di quella provincia l'offerta di fare simili inserzioni nel giornale *Le Patriote Savoisien* per soli centesimi 10 caduna linea, queste sue offerte siano state sempre respinte, o non abbia mai avuta alcuna risposta al riguardo. Egli quindi ricorre alla Camera onde ottenere che sia inviata la presente petizione al ministro dell'interno per quei provvedimenti che nell'interesse pubblico sarebbe il caso di dare.

La Commissione, quando venne presentata questa petizione, pensò realmente di accogliere con favore le istanze del petente; se non che dall'ultima discussione seguita a proposito del trattato di commercio colla Francia si venne a conoscere che il signor Eugenio Parent non sarebbe più proprietario di questo giornale; dal che ne consegue che allo stato delle cose non si saprebbe se l'attuale proprietario del giornale in discorso si sottometterebbe alle stesse condizioni, e mancherebbe perciò di oggetto la presente petizione. La Commissione vi propone in conseguenza l'ordine del giorno.

JACQUIER. Ce que vient de dire l'honorable rapporteur est parfaitement juste. M. l'avocat Nicolas Parent ayant cessé d'être le propriétaire du *Patriote Savoisien*, ainsi que cela a été suffisamment expliqué dans la discussion qui a eu lieu sur le traité conclu avec la France, cette pétition ne peut plus être considérée dans ce qu'elle a de relatif à l'ancien propriétaire de ce journal: mais elle peut très-bien être considérée sous le rapport de l'intérêt qu'elle peut offrir au pays en ce sens qu'elle déclare que les annonces judiciaires et autres que coûtent 30 centimes la ligne peuvent être insérées dans un autre journal au prix de 10 centimes.

L'offre que faisait M. Parent, et qui n'a pas été accueillie à temps utile; l'offre répétée dans la pétition qui est aujourd'hui,

un peu tardivement, lue à la Chambre, ne peut plus être prise en considération, du moment que M. Parent cesse d'y avoir intérêt.

Cependant, comme question d'intérêt général, il serait opportun que cette pétition fût remise au Ministère, afin qu'il examinât s'il ne serait pas possible de trouver, à l'aide de cette offre, le moyen de réduire le prix des insertions.

Je dis cela dans l'intérêt général. La Commission s'est abstenue de demander le renvoi de cette pétition à M. le ministre: je prie la Chambre d'en ordonner le renvoi au ministre compétent, afin qu'il veuille bien examiner cette demande et voir si ce ne serait pas le cas de faire les insertions dans la gazette officielle, et au prix analogue à l'offre faite par M. Parent.

PERNATI, ministro dell'interno. Non ho alcuna difficoltà a ricevere la comunicazione di questa petizione per prendere in considerazione la cosa, giacchè se da una parte è certo che il Governo ha facoltà di attribuire ad uno piuttosto che ad un altro giornale il privilegio delle inserzioni degli atti ufficiali, non è però men vero che il Ministero desidera che per quanto si può questa inserzione sia meno gravosa agli interessati, e perciò in questo senso il Ministero accetta l'invio di questa petizione.

MANTELLI. Per la pratica di cui si tratta, io credo che il petente poteva direttamente rivolgersi al Ministero, non dovendo la Camera fare l'ufficio di trasmettere petizioni. Se si trattasse di un'ingiustizia fatta, o di formulare una legge, allora si avrebbe potuto ricorrere alla Camera. Domando dunque prima di tutto se ha già ricorso al Ministero; chè se non ha ancora ricorso, allora non è regolare che dalla Camera si trasmetta questa petizione al Ministero.

NOTTA, relatore. Dissi che l'avvocato Eugenio Parent aveva ricorso replicatamente all'intendente, e che non aveva mai avuto alcuna risposta; ommisi poi di dire le ragioni che addusse il petente sul rifiuto dell'intendente, appunto perchè credevo non necessario di fare pubblico tutto quanto egli dice nella petizione; del resto egli ha esauriti tutti quanti i mezzi che amministrativamente si potevano usare ed era appunto nella necessità di ricorrere alla Camera.

Ho poi detto che al momento mancava l'oggetto della petizione, in quanto che sapevo quanto era avvenuto, e quanto osservò il deputato Jacquier; del resto credo che nemmeno la Commissione intenda di opporsi al voto del deputato Jacquier, giacchè si tratterebbe d'una cosa d'interesse pubblico, e onde il Ministero veda se vi è qualche giornale in cui le inserzioni si possano fare con minor dispendio dei creditori sproprivati.

DECANDIA. A questo proposito vorrei ancora fare una mozione al signor ministro. Siccome avvi un articolo del Codice civile il quale prescrive l'inserzione nei fogli così detti ufficiali degli atti giuridici, od altri atti legali, avviene che laddove non c'è una gazetta propriamente detta divisionale si è obbligati di mandare le inserzioni alla Gazzetta ufficiale di Torino.

Ora ciò avviene principalmente per la Sardegna, dove vi sono bensì gazette, ma nessuna ha carattere di gazetta ufficiale o divisionale, e dove perciò per conformarsi alla prescrizione della legge, è d'uopo che gli interessati inviino le suddette inserzioni legali alla Gazzetta ufficiale di Torino; locchè porta un grave dispendio, e talora trae seco una quasi impossibilità, perchè, a tal fine, bisogna avere un corrispondente nella capitale a cui si deve commettere la bisogna, fare passaggio di fondi ed altre formalità; motivo per cui vi sono tanti atti legali che veramente non sono conformati a quanto

è dal Codice richiesto. Quindi io domanderei che si facesse una modificazione a quest'articolo del Codice, o col fare facoltà ad una gazzetta qualunque esistente nella divisione di inserire questi atti, ovvero infine collo stabilire in ogni divisione una gazzetta che avesse carattere ufficiale.

PRENATI, ministro dell'interno. Sta in fatto che la legge prescrive l'inserzione di alcuni atti nelle gazzette ufficiali delle divisioni, ovvero in quella ufficiale del regno; e questa garanzia è indispensabile, perchè si abbia un modo di poter constatare che le richieste pubblicazioni furono fatte.

Niente osta però che, quando vi sono diverse gazzette in una divisione, qualunque di esse ricorra per ottenere questo carattere ufficiale. Quella di Cagliari, per esempio, faccia ricorso al ministro, ed esso provvederà.

ASPRONI. Lo ha già questo carattere, lo ha di fatto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'invio al ministro dell'interno. (La Camera approva.)

NOTTA, relatore. Colla petizione 4086 il sindaco di Oristano, a nome del Consiglio comunale, crede di dover fare presente il malcontento che in quel pubblico regnava e in tutta la provincia per non essersi i signori commissari del Consiglio della leva militare uniformati al disposto della legge 7 maggio 1848, nella quale all'articolo secondo resta sancito che nello stabilire il contingente per la Sardegna si riserva di designare fra gli iscritti il numero di quelli che sono arruolati al servizio, su di una base però che non eccedesse la metà del contingente in terraferma calcolato sulla proporzione della rispettiva popolazione.

La vostra Commissione, riflettendo che posteriormente alla legge 7 maggio 1848 sarebbe emanata la legge 19 maggio 1851, colla quale veniva autorizzata la leva di 10,000 uomini, per far la quale appunto si sarebbe proceduto alle operazioni di cui si lagna il Consiglio comunale di Oristano; che in questa posteriore legge dell'articolo 3 sarebbe stato stabilito che il contingente assegnato a ciascuna provincia venisse ripartito dagli intendenti generali e dagli intendenti fra i mandamenti delle rispettive provincie in proporzione del numero degli iscritti sulle liste in ciascun mandamento, e che dalla generale regola non vi sarebbe alcuna eccezione a favore della Sardegna, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Sacerdote Marongiu, vice-parroco di San Luri.)

NOTTA, relatore. Colla petizione 4106 il sacerdote Giovanni Marongiu del villaggio di San Luri in Sardegna espone, che per la lunga serie di 30 e più anni prestò continuamente, in qualità di vice-parroco, un onorato e puntuale servizio a quella parrocchia e popolazione, con piena soddisfazione dei parrocchiani e superiori. Presenta pure un certificato a prova di quanto asserisce, dal quale risulterebbe ancora che ebbe a disimpegnare l'ufficio delicato e difficile di parroco in tutte le circostanze che spesso ricorrevano per i lunghi e frequenti incomodi di salute del pievano. Dice che giunto in ora a provetta età, ed essendo anche privo della vista, non potrebbe più continuare in tale servizio: crede quindi che senza ledere la giustizia e i diritti altrui gli potrebbe essere dato un sussidio o compenso coi vistosi redditi della chiesa, ed anche sui proventi degli altri vice-parroci, i quali acquistassero poi diritto ad un eguale trattamento quando posti in pari condizioni incontrassero gli stessi inconvenienti e bisogni. Se poi su questo particolare non si volesse ora introdurre un'innovazione, che sarebbe sempre nel decoro e nell'interesse della Chiesa e della religione, si adottasse almeno un altro sistema a ciò conducente per l'avvenire, ora massime che si stanno

centralizzando tutti i redditi della Chiesa colla già decretata abolizione delle decime, una parte dei quali redditi secondo il petente potrebbe essere destinata al culto ed alla manutenzione delle chiese ed un'altra alla sussistenza dei sacerdoti, i quali per età o per altre circostanze non potessero più adempiere al proprio ufficio. Chiede qui che a tale effetto sia mandata questa petizione al Ministero e provveduto come di ragione.

La vostra Commissione osservando che, benchè non spetti alla Camera dei deputati il provvedere per sussidii a favore dei petenti, tuttavia siccome il contenuto di questa petizione giova ad indicare il miglior uso che far si potrebbe dei redditi ecclesiastici nell'interesse anche della Chiesa e della religione, e per dimostrare sempre più l'opportunità di una legge per l'equa ripartizione dei medesimi, perciò vi propone l'invio della medesima al ministro di grazia e giustizia acciò vi abbia gli opportuni riguardi.

MANTELLI. Il petente può ricorrere egli stesso al Ministero. Se ha ragioni per cui possa ottenere un sussidio, il Ministero glielo concederà, come l'ha già concesso a tanti altri parroci, vice-parroci e sacerdoti. Io propongo perciò che si adotti l'ordine del giorno puro e semplice, lasciando che ciascun individuo ricorra direttamente al Ministero senza passare per l'intermezzo della Camera.

NOTTA, relatore. Io penso che il signor Mantelli non interpreti esattamente il disposto dell'articolo dello Statuto che stabilisce che quando una petizione viene presa in considerazione, possa essere mandata al Ministero cui di ragione, per provvedervi.

Crede che il promulgatore dello Statuto abbia avuto in mira, come dev'essere la ferma volontà della Camera, di non provvedere soltanto all'interesse personale e particolare del petente, ma bensì all'interesse generale della nazione. Quindi, tuttavolta che venga presentata una petizione, il di cui oggetto presenti non solamente un utile individuale, ma un vantaggio generale, si possa e si debba concludere per l'invio al Ministero a cui spetta per ragione di materia, acciò questi, in vista del bisogno generale, possa adottare quei provvedimenti che sono richiesti nell'interesse pubblico.

Siccome adunque qui si tratta di una provvidenza relativa ai redditi dei beni ecclesiastici, ed in vista delle promesse che vennero fatte dal Ministero nella sessione passata a tale riguardo, si ha motivo di sperare che il medesimo presenterà una disposizione legislativa tendente all'equa distribuzione delli medesimi, perciò pare opportuno che tanto questa petizione che tutte le altre, le quali hanno qualche analogia tra loro e che possono servire di base a questa disposizione legislativa, siano trasmesse al Ministero di grazia e giustizia al detto scopo: insisto pertanto nelle conclusioni della Commissione.

MANTELLI. Non contendo che la Camera, nell'interesse generale, possa mandare una petizione al Ministero, ancorchè la dimanda sia fatta da un particolare, ma io contesto che sempre, in regola generale, ciò si debba fare quando altriamenti non si può provvedere.

Io so che la Camera prende in considerazione gli interessi speciali, quando risulta che la giustizia o la legge furono violati, mandando al Ministero che provveda contro il già operato; so che provvede agli interessi generali per mezzo di leggi e disposizioni generali, ma non mai eccitando il Ministero a far quello che la Camera stessa ha il diritto di fare da sé.

Mi si dice che nella petizione vi sono argomenti che non riflettono tanto il petente, quanto il ceto stesso ecclesiastico:

ma io dico, a questo riguardo, che i motivi che egli adduce alla Camera può produrli al Ministero, ed egli li valuterà per quanto possono essere valutati. Se poi il Ministero non ne terrà conto, e il petente crederà che in questo siasi violata la giustizia, allora ricorra alla Camera, ed essa vedrà se sarà il caso di eccitare il Ministero a far giustizia. Ma io non so capire perchè si debba ricorrere alla Camera prima che siasi fatta la domanda direttamente; io non so perchè la Camera debba essere presa per un ufficio di spedizione, e debba raccomandare al Ministero di fare quello che egli deve fare.

Persisto dunque nell'ordine del giorno, non già perchè creda che nelle ragioni esposte non vi possa essere fondamento, ma perchè il petente non è ancora ricorso al Ministero. Ricorra dunque a questo, e se esso non terrà conto della sua domanda, allora potrà ricorrere alla Camera perchè il Ministero venga richiamato nelle vie della giustizia quando apparisca essersene allontanato.

NOTTA, relatore. Credo dover ancora rispondere al deputato Mantelli che egli muove due obiezioni, le quali non reggono: la prima è che il petente, invece di ricorrere alla Camera debba ricorrere al Ministero. Ho già detto che il petente non ha soltanto il diritto di chiedere provvedimenti particolari, ma che, come cittadino, ha anche diritto di far presente l'interesse generale, e chiedere alla Camera un provvedimento a quel riguardo.

Rispondo poi all'altra difficoltà, consistente in che, invece di chiedere una disposizione legislativa, un cittadino o un membro del Parlamento può proporla egli stesso. Ebbene, io interrogo il signor Mantelli, come farà questo sacerdote, o un altro cittadino, od anche un deputato, a stabilire un'equa distribuzione dei redditi ecclesiastici? Se non è il Governo che lo faccia, il quale ha tutti gli elementi per poter addvenire a questo provvedimento, egli è certamente impossibile il farlo a qualsivoglia altro. Io perciò insisto nelle conclusioni della Commissione.

VALERIO LORENZO. Le parole dette dall'onorevole relatore svolgono gli argomenti che io volevo addurre.

Io credo che questa petizione merita di essere mandata al Ministero; sarebbe un cattivo precedente quello, sotto il pretesto dell'iniziativa parlamentare, di non mandare al Ministero petizioni che hanno fondamento di giustizia, perchè vi sono leggi le quali non possono farsi bene che dal solo Ministero, avendo egli solo il mezzo di conoscere lo stato delle cose ed i dati statistici per presentarle. Quindi appoggio le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Mantelli propone l'ordine del giorno.

Lo metto ai voti.

(È rigettato.)

Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate.)

NOTTA, relatore. Colla petizione 4108 il notaio Vincenzo Nicolini, residente in Saluzzo, credendo meno opportuno un ordinato della regia Camera dei conti 30 luglio 1847, in quanto che sarebbesi in esso stabilito che tutti i notai, conformemente a ciò che si pratica dai segretari di giudicatura e dei tribunali, debbano tenere un minutarario separato per tutti gli atti non soggetti ad insinuazione, e per i protesti di cambiali, e che gli atti contenuti in tale minutarario, quantunque non soggetti alla formalità dell'insinuazione, devono essere sottoposti al rogito tabellionale, e ragionando sul merito dello stesso ordinato, mirerebbe a dimostrare essersi per erronea applicazione della legge sulla materia, con tale ordinato,

invasa l'autorità legislativa, domanda quindi che la Camera prenda con urgenza l'iniziativa di un provvedimento in cui fossero richiamate in osservanza, e nel loro vero significato le leggi relative alla disciplina notariale, esclusivamente a qualunque altra camerale deliberazione.

La vostra Commissione ritenendo che se la forma ed il tenore dell'istanza del petente per l'iniziativa della Camera sul provvedimento di cui si tratta non sarebbero accettabili, non mancherebbero però di essere gravi le ragioni addotte dal petente per regolare con una uniforme e generale disposizione di legge quanto fa l'oggetto di quell'ordinato camerale 30 luglio 1847, d'interpretare in modo obbligatorio per tutti le varie disposizioni di legge sulle materie contemplate e nella petizione e nell'ordinato sovramenzionato, vi propone perciò l'invio della petizione tanto agli archivi della Camera, quanto al Ministero di grazia e giustizia, acciò vi si possa opportunamente provvedere.

(La Camera approva.)

La petizione 4008, siccome contraria allo Statuto, non si riferisce.

Colla petizione 4080, Cerignaco Patrizio del fu Aleramo, nativo di Luserna, espone come dopo aver servito in qualità di maresciallo d'alloggio nel reggimento Genova cavalleria e poscia* collo stesso grado in quello dei cavalleggeri di Monferrato, fu congedato pel motivo di essersi ammogliato; chiederebbe un'impiego nelle strade ferrate, oppure un sussidio.

La Commissione per tale richiesta non ha che a proporvi l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

La petizione 2050, presentata dal dottore Farinetti, è così concepita:

« Vecchio, mi trovai presente ai principali sconvolgimenti che hanno segnato il termine del secolo XVIII, ed i primordi del XIX; con occhio filosofico osservai sempre, e di questa verità mi sono a sazietà persuaso, che i maggiori avvenimenti sono stati procreati da cause minime.

« Non deridete il vecchio concittadino, ma credete all'esperienza di lui, che frutto si è di lunghi studi, di grandi vicissitudini; la domanda accoglietene non col sorriso dello scettico, ma col raccoglimento del pensatore. »

Tali cose premesse, si farebbe a chiedere che le banderuole celesti dei lancieri siano mutate in tricolori italiani.

Il desiderio del petente incontrò bensì la simpatia della vostra Commissione; ma riflettendo essa che la bandiera tricolore già sventola nei reggimenti dell'esercito, e che le banderuole celesti dei lancieri avrebbero già subito il battesimo del fuoco nella guerra dell'indipendenza (*Bravo! bravo!*), vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva le conclusioni della Commissione.)

Colla petizione 4071, decretata d'urgenza, sottoscritta da 23 ufficiali del corpo dei veterani ed invalidi, fra i quali si riscontrano 1 colonnello, 3 tenenti colonnelli e 3 maggiori, si muoverebbero varie lagnanze espresse in dodici distinti capitoli contro il provvedimento del ministro della guerra, col quale furono gli stessi petizionari collocati a riposo.

Sembra che, senza mancare alla voluta esattezza, si possano però riassumere le dette querele tutte alle quattro seguenti:

1° Che tale provvedimento sarebbe *illegale* in quanto che coll'articolo 2 della legge 27 giugno 1850 così concepito:

« Hanno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio: gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori, ed i capitani dopo 30 anni di servizio; i luogotenenti ed i sottotenenti, i bass'ufficiali ed i soldati dopo 25 anni di servizio » si abbia bensì

voluta conferire alli detti militari la facoltà di conseguire, ove bene lo credessero, dopo tale durata di servizio, la loro rispettiva giubilazione, ma non già dare eguale facoltà al ministro dopo compiuto tale termine di 30 o 25 anni di servizio di collocare a riposo e giubilare i detti graduati o soldati.

2° Che tale provvedimento sarebbe a loro riguardo stato *ingiusto*, perchè trovandosi già eglino prima della promulgazione di detta legge 27 giugno 1850 ammessi nel suddetto corpo dei veterani ed invalidi, e così nel possesso di un'altra specie di riposo a loro più favorevole, secondo l'antecedente legislazione, non dovessero essere costretti di sottomettersi al risultato della legge nuova, salvo che eglino stessi lo chiedessero.

3° Che tale provvedimento sarebbe stato di nessuna utilità nell'interesse pubblico, e di non lieve pregiudizio a loro individualmente, in quanto che all'erario poco risparmio ne venisse dalle giubilazioni accordate agli ufficiali di detto corpo, perchè alla maggior parte si era dovuto accordare l'equivalente allo stipendio che percepivano, e perchè il togliere tali somme dal bilancio della guerra per portarle su d'un altro non fosse risparmio per l'erario, mentrèchè per esempio quelli fra loro che erano ammogliati, ed avevano prole, percepissero talvolta sui fondi della massa d'economia di detto corpo sussidi in caso di bisogno, doti alle figlie, oggetti di vestiario per ragazzi, godessero i loro figli e figlie del gratuito beneficio delle scuole, ed eglino la gratuita assistenza degli ufficiali sanitari, avessero la facilità d'essere ricoverati all'ospedale con tenue retribuzione, ed altri vantaggi di cui la giubilazione li privasse senza distinzione da chi da più o meno d'anni godesse di detti benefizi, ed acquistato avesse il diritto a proporzionata ripartizione dei fondi sulla massa d'economia suddetta che contribuito avevano a formare colle ritenzioni del pane e delle loro paghe.

4° Che indipendentemente da quanto sovra, sembrasse altresì non essersi a loro riguardo fatto una regolare applicazione della legge 27 giugno 1850, dal che ne fosse derivato che a molti di loro non è forse tenuto debitamente conto delle campagne e dei servizi prestati in altri eserciti, come meglio si fosse per riscontrare da un quadro dimostrativo annesso alla loro petizione.

La vostra Commissione ritenendo:

1° Che se le parole dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1850 costituiscono un diritto agli ufficiali, bass'ufficiali e soldati alla giubilazione dopo compiuti rispettivamente gli anni di servizio ivi contemplati, nè le stesse parole, nè lo spirito dell'articolo medesimo tolgono la facoltà al Governo di usare pure di quella d'accordare, dopo il compimento di detti anni di servizio, la giubilazione ai detti ufficiali, bass'ufficiali e soldati, ciò potendo esigere la necessità di provvedere al pubblico interesse;

2° Che, rigorosamente parlando, la condizione dell'uffiziale del corpo dei veterani ed invalidi non è da alcuna disposizione di legge considerata quale determinata specie di collocamento a riposo a cui si potesse avere un positivo diritto; che difatti il complesso delle disposizioni dei regii decreti 8 aprile e 16 maggio 1848, e quella anzichè della legge 27 giugno 1850 dimostrano quale fosse la lacuna al riguardo del regolamento del 9 giugno 1831 e della precedente legislazione, e come prima di questa legge precaria ed incerta fosse la condizione generalmente dei vecchi militari, e forse l'ammissione al corpo degli invalidi quasi un puro arbitrario favore e nulla più;

3° Ritenendo che esclusa l'esistenza d'un positivo preciso

diritto al detto speciale collocamento, rientrando i petizionari nel diritto comune, la giustizia e l'interesse pubblico vogliono anche a loro, come a qualunque altro avente ragione ad essere giubilato, applicate le generali disposizioni della legge 27 giugno 1850, a senso anche del voto dalla Camera emesso sul bilancio del 1852;

4° Ritenendo che se di non molta entità è il lucro della pubblica finanza sugli stipendi degli uffiziali del corpo dei veterani ed invalidi che furono ammessi a riposo, non molto fondate pure sarebbero le lagnanze dei petenti sugli asseriti pregiudizi a loro arrecati, giacchè per effetto della legge 27 giugno 1850, e dell'applicazione in oggi a loro della medesima, conseguirebbero difatti eglino una pensione maggiore di quella che conseguito avrebbero a termini del regio viglietto 1831, e ciò tanto più se fossero stati giubilati nell'epoca del loro collocamento negli invalidi, e se anzi all'epoca di questo collocamento non avessero avuto neanche ragione ad essere giubilati;

5° Ritenendo però che se tale compenso deve essere calcolato per contenere nei dovuti limiti le lagnanze dei petizionari ed a difesa del giusto e del pubblico interesse, sarebbe debito di giustizia però sempre e di riconoscenza per i rappresentanti della nazione il provvedere che ai medesimi petizionari i quali consumarono la vita loro militando a difesa della patria sia soddisfatto sino all'ultimo obolo ciò che o sui fondi della massa o per una meno esatta liquidazione delle loro pensioni a senso della legge 27 giugno 1850, può ad essi loro tenersi per dovuto, vi propone perciò a tale effetto l'invio della presente petizione al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Accetto molto volentieri l'invio di questa petizione, che propone la Commissione, ma avverto che, precisamente dall'esposizione dei motivi stata fatta dal relatore, risulta chiaramente che i petenti non hanno alcun diritto, eccettuata la liquidazione. Relativamente a questa, se vi è occorso qualche sbaglio sarà certamente rettificato, come se ne rettifica ogni giorno, ma non istà il dire che non siansi calcolate le campagne.

Le campagne, anche nei paesi esteri, sono sempre calcolate quando sono provate da appositi documenti; molti non presentano questi documenti necessari, che non sono constatati nella matricola, ed allora non sono calcolate, ma tutti quelli che ricorrono, e non una volta sola, ma anche due o tre volte, ogni qual volta riproducono nuovi documenti, si liquidano di bel nuovo le pensioni, e se vi hanno diritto è loro resa giustizia. Posso accertare la Camera che in questo si procede colla massima attenzione e colla massima giustizia.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, interrogo la Camera se voglia adottare le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva.)

NOTTA, relatore. Colla petizione 4138 Dullone Giovanni Battista, di Centallo, residente a Ceva, narra che, entrato al servizio militare nel 1804, ebbe a riportare in diversi fatti d'armi tre ferite, per cui, rimasto inabile a continuare il servizio, venne dal Ministero della guerra destinato a far parte di una compagnia di veterani di stanza in Genova. Cessato il Governo francese, e quindi tale sua destinazione, dice non essergli stata assegnata pensione di sorta, trovarsi logoro dai sofferti disagi, e privo di ogni bene di fortuna, giacchè una piccola casa che aveva in Ceva ed i pochi mobili che vi erano dentro sarebbero rimasti distrutti e coperti dalle rovine del castello dei signori marchesi Pallavicino di Priolo Sopravi, precipitate nella notte del 30 novembre 1839,

schacciando con essa ed uccidendogli miseramente l'unica sua figlia d'anni 18. Dice di aver già ricorso al Ministero della guerra per mezzo del comandante della provincia di Mondovì, ma non aver avuto riscontro, onde ricorre a questa Camera.

La vostra Commissione, considerando la trista sorte del petente, vi propone l'invio di questa petizione al ministro della guerra onde vegga quali potrebbero essere, a fronte delle leggi e dei relativi regolamenti, le ragioni ed i riguardi favorevoli alla domanda del petente.

LA MARMORA, ministro della guerra. Quantunque io già preveda fin d'ora l'esito di questa petizione, non mi oppongo tuttavia a che essa sia inviata al Ministero della guerra.

Quel militare era nel corpo dei veterani; e siccome la legge la quale è stata sancita, credo, nel 1850, relativa ai giubilati francesi, non si riferiva che a coloro che avevano già una giubilazione, e non a quelli che erano veterani, mentre i veterani erano quelli che potevano ancora guarire ed essere riabilitati al servizio; perciò il petente si troverà sicuramente in una posizione disgraziata, ma prevedo che non gli si potrà applicare la legge del 1850.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, s'intenderanno approvate le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva.)

NOTTA, relatore. Colla petizione 2878 varii causidici presso il tribunale di prima cognizione di Pallanza si lagnano che avrebbero dovuto affittare le piazze, come essi dicono, da procuratore a prezzo eccessivo; ricorrerebbero quindi alla Camera acciò essa volesse dare qualche provvedimento a questo riguardo.

La vostra Commissione ritenendo che, secondo la legge civile « la proprietà è il diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti; » che tal diritto viene anche rispetto al potere legislativo tutelato coll'articolo 29 dello Statuto, per cui sono dichiarate inviolabili tutte le proprietà senza alcuna eccezione, e che quindi le istanze dei petenti, nel modo in cui vennero formolate, non sarebbero ammissibili; ritenendo però ancora che per ovviare ai veri abusi della proprietà di cui si tratta sogliansi dai collegi di causidici e di magistrati promuovere e sanzionare quelle norme in via regolamentare che, secondo la natura dei casi ed anche nel pubblico interesse, possono giustamente soddisfare; considerando però che nel caso che i fatti denunciati dai petenti possano riguardarsi quali reali abusi, e degni perciò di riparazione, sarebbe giusto e conveniente di eccitare chi spetta a provvedervi, vi propone per tal motivo l'invio di questa petizione al ministro di grazia e giustizia.

(La Camera approva.)

Colla petizione 4105 nove notai, ricordando che la Commissione incaricata della compilazione di un nuovo regolamento notarile non avrebbe ancora compiuto tale suo mandato, si farebbero a proporre alcune riforme alle attuali leggi e regolamenti del notariato, che desidererebbero accolte nel progetto compilato.

Potendo essere utili allo scopo propostosi le proposizioni dei petenti, la Commissione vi propone il deposito di questa petizione negli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

Colla petizione 3432 Sarzana Padovano nell'isola di Capraia chiede di venir promosso, in vista dei suoi lunghi servizi, al posto di vice-consule in una delle torri dell'isola.

Non risultando che il petente sia ricorso al Ministero, d'altronde non essendo nelle attribuzioni della Camera di

procurare impieghi, la Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 3496 la vedova Arnò chiede che le si ottenga il pagamento di una nota di cui non poté mai essere soddisfatta da una persona che indica.

Traffandosi di una domanda per cui si può provvedere avanti i tribunali, la Commissione vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 3410 alcuni membri del collegio elettorale del Consiglio comunale di Fiorano, provincia d'Ivrea, denunciano un inconveniente avvenuto nell'elezione dei consiglieri municipali, il quale inconveniente avrebbe dovuto render nulla l'elezione, e si lagnano perchè dall'intendente generale e dal Ministero venne convalidata.

I petenti chiedono che venga annullata quest'elezione perchè si sarebbe trovata una scheda di più. È però da notarsi che vi furono due schede bianche.

Non essendo nelle attribuzioni della Camera di provvedere sulla validità delle elezioni comunali, la Commissione vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

La petizione 3470 essendo anonima non si riferisce.

(Reclami contro il giudice di Santo Stefano al mare.)

NOTTA, relatore. Colle petizioni 3465, 3509 e 3594 Spinelli Giovanni Battista chiede venga allontanato dal mandamento di Santo Stefano al mare quel giudice, adducendone vari motivi, ed esponendo inoltre come il petente sarebbe già a tale riguardo infruttuosamente ricorso al Ministero di grazia e giustizia.

La Commissione, tuttochè non trovi con fondamento stabilite le accuse mosse dal petente, stante la gravità delle medesime vi propone la trasmissione di questa petizione al Ministero di grazia e giustizia il quale accertando la verità dei fatti denunciati possa provvedervi opportunamente.

ZIRIO. Questo giudice cui allude il petente è già stato traslocato dal mandamento di Santo Stefano al mare a quello di Tenda, quindi mi sembrano inutili le conclusioni della Commissione, perchè lo Spinelli non instava che pel di lui allontanamento.

NOTTA, relatore. Io credo che nell'interesse pubblico non basti questa traslocazione, ma che si debba accertare se i fatti denunciati siano effettivamente tali, acciò possa provvedersi, ed in caso contrario si proceda contro il petente come accusatore.

ZIRIO. Io mi limitai ad esporre il fatto, nè intendo oppormi alle conclusioni della Commissione ove essa le mantenga.

MANTELLI. Dalla relazione di questa petizione ho inteso che il petente ricorse infruttuosamente al Ministero, dal quale non si è creduto opportuno di prendere verun provvedimento in proposito alle accuse sporte contro il giudice di quel mandamento.

Io non so ora se la Camera, dopochè il Ministero non ha riconosciuto fondate le accuse fatte da un individuo al giudice del mandamento di Santo Stefano, debba ora stabilire un giudizio d'inchiesta senza altre ragioni, solo perchè è piaciuto a quel tale ricorrere nuovamente alla Camera, adducendole quei fatti che forse sono calunniosi, e che già sono stati esposti al Ministero. Io non so se si possa questo ammettere. Un precedente di tal natura sarebbe funestissimo: se il petente

avesse corredata la sua domanda se non di prove almeno di indizi tali che potessero dar luogo ad un'inchiesta io ammetterei il principio di trasmissione al Ministero, ma il volere che il Ministero stabilisca un'inchiesta contro il giudice perchè un privato produce un'accusa senza addurre prove, senza produrre documenti che almeno presuntivamente giustificino l'accusa, io non l'ammetto.

Perciò non posso a meno di proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

NOTTA, relatore. Se il deputato Mantelli...

MANTELLI (Interrompendo). Parli alla Camera, non a me.

NOTTA, relatore. Io parlò a chi mi ha fatto l'obiezione; mi pare che quando sorge un'obiezione si usa rispondere individualmente alla persona che l'ha fatta.

Dunque io dico che la medesima...

PRESIDENTE. Favorisca di parlare alla Camera.

NOTTA, relatore. Parlerò dunque alla Camera rispondendo al signor Mantelli. (*Harità generale*)

Io dunque voglio osservare che due sono le obiezioni fatte: la prima si è che non avendo il Ministero provveduto, si deve credere che non vi era ragione di provvedere; a questo si riduce la prima parte del discorso del signor Mantelli: ma io dico: può darsi che il Ministero voglia provvedere e non abbia ancora provveduto, può anche essere che il Ministero si sia sbagliato, e che invece di provvedere come di giustizia, non abbia ciò fatto; dunque questa non è una ragione per non trasmettere questa petizione al Ministero.

La seconda poi si è che il petente non avrebbe dato prove di quanto accenna; ma è appunto per dar queste prove che egli ricorre alla Camera; egli non può istituire un giudizio preliminare per stabilire i fatti, e poi ricorrere; se i fatti fossero stabiliti non darebbe più una petizione, ma farebbe altri incumbenti al petente, nell'interesse non tanto privato che del proprio paese, denuncia alcuni fatti; io non voglio dire che esso li abbia provati, che anzi amo credere che non li proverà; ma intanto parmi che questa petizione con tutti i fatti che arreca, che sono gravissimi, meriti di essere veduta dal ministro di grazia e giustizia, acciò in via disciplinare prenda quelle cognizioni che crederà del caso, ed ove così richiegga il buon servizio possa provvedervi; e nel caso che nulla consti di quanto vien narrato, si potrà anche rendere di pubblica ragione questa giustificazione.

MANTELLI. Siccome il petente asserisce di aver già ricorso al Ministero e di non averne ottenuto ancora riscontro, io credo che sia inutile il ricorso alla Camera, e che sia per lui miglior partito l'aspettare la risposta dal Ministero, ed eccitarlo a pronunciarsi ove questa risposta fosse ancora per ritardare.

D'altronde parmi che dal complesso delle cose si possa conoscere avere di già il Ministero provveduto, essendosi già traslocato il giudice in altro luogo.

Se noi ammettessimo questo principio dovremmo forse istituire inchieste sopra quasi tutti gl'impiegati che abbiamo in tutte le amministrazioni se a ciascuno venisse in pensiero di porgere lagnanze contro a qualche impiegato.

Io insisto perciò nel proposto ordine del giorno.

VALERIO LORENZO. Io invece sostengo le conclusioni della Commissione.

La Camera ha dei precedenti molti a questo riguardo.

Essa ha trasmesso molte petizioni di simil genere al Ministero, mentre è passata sopra moltissime altre della stessa natura all'ordine del giorno, e ciò facendo ebbe sempre per norma nelle sue deliberazioni la fiducia che ha nella Commissione.

Se la Commissione crede che sia necessario il rinvio al Ministero di una petizione di questa natura, è segno che le denunce fatte sono gravi, non prive di apparente fondamento, e che, potendo la continuazione dei mali denunciati recar danno al paese, è utile che il Ministero ne sia avvertito.

Quando la Commissione delle petizioni trova che la cosa denunciata non ha fondamento, propone essa stessa l'ordine del giorno, e qui sta appunto l'utilità della Commissione delle petizioni, perchè senza di ciò le petizioni di questa natura dovrebbero essere lette tutte per intero nel loro testo alla Camera, e talvolta oltre allo spreco del tempo si potrebbe dar luogo a gravi scandali che conviene evitare.

Io non appartengo alla Commissione delle petizioni di cui è membro l'onorevole Notta, ma son certo che non sarebbe mai essa venuta a proporre questo rinvio al Ministero senza gravi motivi.

Nè poi vale il dire che l'essere stato traslocato il giudice da un luogo all'altro abbia questo fatto già data soddisfazione al petente, e che quindi non sia necessario il rinvio.

Se quel giudice ha mancato al suo dovere in un paese, non è con una traslocazione che deve essere punito, egli deve essere punito con ben altro castigo, perchè un giudice che si conduce male in un luogo, non si manda in un altro luogo, ma si destituisce.

L'altra ragione addotta che essendo il petente ricorso al Ministero, non occorre più la petizione alla Camera non mi pare gran fatto più persuasiva: noi tutti sappiamo come molte volte si ha ricorso ai ministri, e i ministri non provvedono; questo accadeva sotto il Governo assoluto, e questo accade anche sotto i Governi costituzionali.

È anzi da questa circostanza che sorge la necessità del diritto di petizione, perchè col freno della pubblicità sovente sono indotti i ministri a provvedere a cose a cui non avrebbero provveduto; senza di ciò sarebbe chiusa talvolta la strada agli impiegati subalterni a presentare richiami ai ministri medesimi, quando all'incontro ad un reclamo portato al Parlamento la strada non può essere troncata.

Il diritto di petizione, che noi dobbiamo mantenere salvo ed incolume, è tutto a beneficio della libertà del paese, quindi io insisto in favore delle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Mantelli.

(Non è approvato.)

Metto ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'invio della petizione al ministro di grazia e giustizia.

(La Camera approva.)

NOTTA, relatore. Colla petizione 3606 alcuni notai di Cagliari sottopongono alla Camera un dubbio sorto in Sardegna dopo l'estensione del Codice civile a quell'isola, circa i contratti di censo, e chiedono che venga risolto con legislativo provvedimento.

Le osservazioni dei petenti potendo essere di qualche utilità, allorchè si tratterà di rivedere il Codice civile, la Commissione vi propone di ordinare il deposito...

MICHELINI (Interrompendo). Mi pare che per giudicare con conoscenza di causa la Camera dovrebbe sapere in che cosa consista questo dubbio.

NOTTA, relatore. Il dubbio accennato dai notai di Cagliari è questo. Dopo che il Codice civile fu esteso alla Sardegna, essi non sanno se sia o no lecito l'accettare contratti nei quali si stabilisca un interesse maggiore del 5 per 100.

Essi farebbero la difficoltà seguente: a termini delle leggi precedenti si poteva fare la costituzione del censo al 6, al 7 ed anche all'8 per 100.

Il Codice civile non parla di censi perpetui, ma solo di rendite e dell'interesse del 5 per 100. Ciò posto, dubitano se sia o no lecito l'accettare i contratti coi quali si fissa un interesse maggiore.

Dicono che per sciogliere questo dubbio si rivolsero ad alcuni avvocati di Cagliari, ma che avendo questi emessi pareri non consueti assieme, bramerebbero di conoscere l'opinione della Camera a tale riguardo.

La Commissione non crede che spetti alla Camera il dare questo parere, e che quanto meno sarebbe soltanto il caso di provvedere a tal uopo quando venissero in discussione altre disposizioni di leggi; quindi ha conchiuso pel deposito della petizione negli archivi per questo motivo, ed anche affinché ogni deputato possa esaminarla nel caso che voglia prendere l'iniziativa.

MICHELINI. Io concorro benissimo nell'opinione del relatore, che non ispetta alla Camera di dare un parere, bensì spetta ai magistrati l'applicare la legge ai casi concreti che si presentano; ma se, come pare, è utile intervenga una interpretazione legislativa, la quale serva di norma ai magistrati, allora io stimo che, anziché agli archivi, si dovrebbe la petizione mandare al ministro di grazia e giustizia.

NOTTA, relatore. Io accolgo di buon grado l'osservazione fatta dal deputato Michelini, ma crederci che si dovrebbe in allora alle sue unire le conclusioni della Commissione, che, cioè, si adottasse il deposito negli archivi e l'invio al ministro di grazia e giustizia.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni s'intenderà approvato il deposito negli archivi di questa petizione ed il rinvio della medesima al ministro di grazia e giustizia.

(La Camera approva.)

NOTTA, relatore. Colla petizione 3407 esponesi per parte della signora Delfina Bruno, vedova del fu capitano Oddone Giovanni, che tre mesi or sono, dopo lunghissima e dispendiosissima malattia, essendo passato a miglior vita il marito suo, capitano comandante l'artiglieria di costa, lasciò a piangere la desolata esponente ed un'unica figlia, le quali, quantunque da Finale ove erano domiciliate siansi trasferite in Savona, speranzose colla loro opera di guadagnarsi il vitto ed una più comoda vita, tuttavia tornarono vani i loro sforzi e buona volontà, perchè la figlia quasi mancante di vista e l'esponente sessagenaria e di cagionevole salute; che la pensione ottenuta dal Governo di 383 lire non essendo sufficiente a sopperire ai bisogni della loro vita, si rivolgono alla Camera, non volendo essere maggiormente a carico del regio erario, a volersi degnare di concedere all'esponente un gabelotto di sale e tabacco in quel luogo ove meglio crederà.

La Commissione osservando ciò non essere nelle attribuzioni della Camera, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 3425 Guelpa Giovanni, da Camandona, provincia di Biella, residente in questa capitale, rappresenta come essendo stato gravemente ferito da certo Domenico Musso in un col fratello suo Giorgio, il quale per dette ferite venne a mancare di vita, ed avendo potuto ottenere notizie dell'assassino, ricorre alla Camera onde si degni, preso in considerazione lo stato infelice dell'assassinato, interpellare ed ottenere dal ministro di grazia e giustizia acciò si provveda all'uopo ed in proposito si punisca il colpevole.

La Commissione considerando che qui si tratta di provvedimenti che debbono emanarsi da magistrati, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 3643 Rizzi Giovanni, di Nizza, rinnova la domanda di cui nella petizione 3123, sulla quale la Camera già passò all'ordine del giorno.

La Commissione vi propone ora eguale provvedimento.

(La Camera approva.)

Colla petizione 3614 Vallauri Giuseppe, segretario della giudicatura di Viù, presenta alcune osservazioni sull'ordinamento giudiziario in quanto riflette i segretari.

Potendo le osservazioni di che si tratta somministrare lumi allorchè verranno in discussione le relative leggi, la Commissione vi propone di ordinare il deposito della presente petizione negli archivi.

(La Camera approva.)

Colla petizione 2348 Pisarone Antonio Enrico narrando la morte di un suo figlio, soldato nel 9° reggimento, sul campo di battaglia nell'ultima guerra, aggiunge che allorchè ei ricorreva per ottenere una pensione gli si offriva il permesso di aprire un'osteria, permesso ch'egli rifiutava; ma avendo meglio pensato ai casi suoi, sarebbe nell'intenzione di accettare simile permesso, e chiede quindi si provveda affinché ciò gli venga concesso.

Spettando al comune di rilasciare siffatti permessi, e non constando che il petente abbia ricorso al comune, la Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 3361 l'avvocato Francesco Antonio Musso porge richiami contro una sentenza colla quale suo figlio venne dichiarato disertore e condannato alla catena militare. Si lagnerrebbe il petente che avendo egli denunciato il suo figlio al ministro dell'interno ed il luogo ove si nascondeva col solo fine che si dessero le opportune provvidenze per farlo servire da soldato, si abbia invece abusato di tale denuncia per far luogo al procedimento e condanna suddetti.

La pietosa volontà del genitore non potendo essere di sufficiente ostacolo all'applicazione delle leggi riguardo ai disertori, e per altra parte potendo essere e dovendosi credere non fondato l'abuso dal petente indicato relativamente alle informazioni da esso state somministrate al ministro degli interni, ed in ogni caso non essendo nelle attribuzioni della Camera il riformare le sentenze, la Commissione vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 3468 Muscherini Giuseppe ed altri segretari sostituiti di giudicatura chiedono eccitarsi il ministro di grazia e giustizia a presentare il progetto di legge sull'organizzazione delle segreterie dei tribunali.

Limitandosi i petenti ad un semplice eccitamento, la Commissione vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. La Camera non essendo più in numero, scioglie l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Discussione del progetto di legge per la formazione delle guide di Chamouny;

Discussione del progetto di legge pel prolungamento della strada ferrata da Savigliano a Cuneo;

Discussione del progetto di legge per una leva di 100 marinai.